



Macerata li 13.03.2024

OGGETTO: Rete Stradale Provinciale – Ordinanza n. 36 di riapertura al transito su alcuni tratti della rete stradale provinciale chiusi per neve e ghiaccio. Revoca dell'ordinanza n. 256 del 28.11.2023 con riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, con decorrenza dal 16.03.2024.

ALLA PREFETTURA DI
MACERATA

ALLA QUESTURA DI
MACERATA

ALLA POLIZIA STRADALE DI
MACERATA

AI COMUNI DI
APIRO
BOLOGNOLA
CASTELSANTANGELO SUL NERA
ESANATOGLIA
FIASTRA
MATELICA
MONTECAVALLO
MUCCIA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
SARNANO
SEFRO
USSITA
VISSO

CARABINIERI DI
MACERATA

AI VIGILI DEL FUOCO DI
MACERATA

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
MACERATA

AST N. 3
MACERATA

AGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI
SEDE

AGLI ASSISTENTI STRADALI
SEDE

Si invia copia dell'Ordinanza di pari oggetto per la chiusura parziale di alcuni tratti di strade provinciali.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(ing. Matteo GIACCAGLIA)



Macerata li 13.03.2024

ORDINANZA N 36

OGGETTO: Rete Stradale Provinciale - Ordinanza di riapertura al transito su alcuni tratti della rete stradale provinciale chiusi per neve e ghiaccio. Revoca dell'ordinanza n. 256 del 28.11.2023 con riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, con decorrenza dal 16.03.2024.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con ordinanza n. 256 del 28.11.2023 si provvedeva alla chiusura parziale di alcuni tratti della rete stradale provinciale, con istituzione di divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, salvo eccezioni, per il periodo dal 28.11.2023 fino al 15.04.2024;

DATO ATTO che su tali tratti stradali, per tutta la durata della stagione invernale, sono già presenti da anni dei pannelli segnaletici con inserita la prescrizione di "divieto di transito", figura II 46 Art. 116 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, insieme alla dicitura "Strada Provinciale n°" con estensione "dal Km al Km", con ulteriore dicitura "non si effettua il servizio di sgombero neve";

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 243 del 02.11.2023, con cui è in vigore, per il periodo 15.11.2023 – 15.04.2024, l'obbligo di transito con catene o pneumatici invernali in caso di presenza di neve e ghiaccio su tutta la rete stradale provinciale;

PRESO ATTO quindi che la stagione invernale corrente, caratterizzata da temperature più elevate della media del periodo e di fatto, dalla mancanza di ghiaccio e precipitazioni nevose sta volgendo al termine;

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 del 16.01.2013;

VISTO l'Art. 6, comma 4 lett. e), ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010 n. 120;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada";

VISTO l'Art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

con decorrenza dal 16.03.2024 la revoca dell'ordinanza n. 256 del 28.11.2023 e la riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli lungo i tratti della rete stradale provinciale di cui al seguente elenco:

- S.P. 161 POGGIO SAN VICINO PIAN DELL'ELMO chiusa dal Km 0+200 al Km 2+870
- SP. 90 PIAN DELL'ELMO chiusa dal Km 6+400 al Km 7+479
- S.P. 5 ACQUACANINA - MADDALENA DI BOLOGNOLA chiusa dal Km 1+500 al Km 11+800
- S.P. 157 MONTIOLI chiusa dal Km 1+200 al Km 8+520
- S.P. 14 BRACCANO chiusa dal Km 5+000 al Km 14+371
- S.P. 66 MACERETO chiusa dal Km 5+258 al Km. 10+390
- S.P. 7/7 BIVIO AGOLLA - AGOLLA – MONTELAGO chiusa dal Km 2+300 al Km 6+500
- S.P. 69 MASSAPROFOGLIO chiusa dal Km 4+500 al Km 7+262
- S.P. 79 MONTELAGO chiusa dal Km 9+900 al Km. 12+300

- S.P. 30 COLLATTONI chiusa dal Km 6+400 al Km 11+425
- S.P. 150 GIOCO per l'intera estesa di Km 0+673 non si effettua sgombero neve

Questa Amministrazione provvederà alla revisione di tutta la segnaletica verticale precedentemente installata per la chiusura dei tratti sopra descritti. Verrà comunque mantenuta in vista durante tutto il periodo fino al 15.04.2024, la segnalazione relativa "Strada Provinciale ove non si effettua il servizio di sgombero neve", nei tratti interessati dalla presente ordinanza. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla chiusura di alcuni o tutti i tratti di strade provinciali sopra elencati, mediante emissione di nuova ordinanza, qualora le condizioni meteorologiche dovessero creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. La presente ordinanza verrà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione all'Albo pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Contro i trasgressori si procederà a termini di legge. Si avverte che avverso il presente provvedimento è ammessa (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Marche (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) entro 120 giorni, dalla conoscenza dell'atto. Inoltre, per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso (entro 60 giorni dalla piena conoscenza) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. .

IL DIRIGENTE
(ing. Matteo GIACCAGLIA)